

Risposta n. 151

OGGETTO: Articolo 46 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'associazione professionale istante (nel prosieguo, "*Studio associato*" o "*Istante*"), composta da avvocati, fa presente che la stessa è stata costituita con scrittura privata. L'*Istante* rappresenta, altresì, che:

- è prevista una ripartizione degli utili prestabilita a favore degli associati;
- gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno;
- all'associazione è stata riconosciuta l'agevolazione Z.F.U. - Centro Italia..

L'*Istante* ha presentato una richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione non solo per gli oneri relativi ai dipendenti, ma anche per le imposte.

Ciò premesso, l'*Istante* chiede di conoscere se "*le agevolazioni concesse dal Mise possano essere utilizzate anche dai singoli soci*" dello *Studio associato* e , quindi, se l'importo delle esenzioni dal pagamento delle imposte riconosciuto all'associazione possa essere utilizzato anche dai soci della stessa a scomputo delle proprie imposte.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Poiché lo *Studio associato* è assimilabile ad una società semplice, secondo l'*Istante*, le agevolazioni in esame possano essere utilizzate anche dai singoli soci (cfr. circolare n. 39/E del 24 dicembre 2013).

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come da ultimo modificato dall'articolo 22-*bis*, comma 1, lettera b), del d.l. 18 aprile 2019 n. 32, ha istituito una zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprendente i Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

In particolare i commi 2 e 3 dell'art. 46 sopracitato prevedono che "*2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:*

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella

zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019 (..)".

A seguito delle modifiche apportate dal citato articolo 22-*bis*, comma 1, lettera b, del richiamato d.l. n. 32 del 2019, le esenzioni fiscali di cui al comma 2, lettere a), b), e c) del richiamato articolo 46 del d.l., finora riconosciute alle sole imprese, sono estese ai professionisti relativamente ai periodi di imposta 2019 e 2020. Pertanto, i professionisti che risultano beneficiari delle agevolazioni di cui al citato articolo 46 potranno utilizzare l'agevolazione, oltre che per l'esonero contributivo, ad essi già riconosciuto *ex* articolo 46, comma 2, lettera d), anche per le sopra richiamate esenzioni fiscali (cfr. avviso sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, per la zona franca urbana sisma centro Italia).

Ciò premesso, nel presupposto che lo studio legale *Istante* sia un'associazione professionale assimilabile ad una società semplice, come dichiarato nell'istanza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ai sensi del quale "*I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di*

partecipazione agli utili."(comma 1); *"le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici"*(comma 3, lettera c).

Al riguardo, con la circolare n. 39/E del 24 dicembre 2013 (punto 4), concernente le analoghe agevolazioni previste per la Zona franca urbana de L'Aquila, è stato chiarito che per le società di persone e le società di capitali trasparenti, la società è tenuta a determinare, secondo le regole disposte dal citato articolo 6 del decreto di attuazione (decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) e nel rispetto dei limiti massimi ivi fissati, il reddito d'impresa prodotto nella ZFU per poi attribuire lo stesso per trasparenza a ciascun socio, secondo i criteri di ripartizione previsti dagli articoli 5, 115 e 116 del TUIR. Da ciò consegue che l'esenzione dalle imposte sui redditi spettante alle società di persone e alle società di capitali trasparenti si determina, di fatto, in capo ai singoli soci cui è trasferito, pro quota, il reddito di impresa prodotto nella ZFU dalla società beneficiaria; l'esenzione ai fini delle imposte sui redditi concessa alla società, pertanto, si traduce -nel limite del reddito attribuito per trasparenza -in un risparmio di imposta fruibile dai singoli soci fermo restando che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto di attuazione (citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012), le agevolazioni possono essere fruito complessivamente dai soci fino al raggiungimento dell'ammontare concesso alla società beneficiaria.

Analogamente a quanto precisato, nel predetto documento di prassi e atteso il medesimo principio di trasparenza, si ritiene che, nel caso di specie, l'agevolazione concessa all'associazione professionale possa tradursi - nel limite del reddito (di lavoro autonomo) attribuito per trasparenza - in un beneficio fruibile dai singoli soci, in virtù dell'equiparazione delle "associazioni" alle società semplici operata dall'articolo 5 del TUIR. Si precisa che l'agevolazione fruita da tutti gli associati (come risparmio d'imposta) non potrà superare l'ammontare concesso all'associazione beneficiaria a

seguito di istanza al Ministero dello sviluppo economico.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)